

Penale Sent. Sez. 5 Num. 36823 Anno 2016

Presidente: SAVANI PIERO

Relatore: GORJAN SERGIO

Data Udiienza: 22/06/2016

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

IEZZI FABRIZIO nato il 09/01/1964

avverso la sentenza del 24/04/2015 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA

del 22/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN

Udito il Procuratore Generale in persona del GABRIELE MAZZOTTA

che ha concluso per /

Udit i difensor Avv.; /



Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Gabriele Mazzotta  
che ha concluso per l'inammissibilità.

Udito il difensore dell'imputato avv. Giuseppe Maturo del foro di Pescara che ha  
concluso per l'accoglimento del ricorso.

#### **Ritenuto in fatto**

La Corte d'Appello di L'Aquila con la sentenza impugnata, resa il 24 - 28.4.2015,  
ha parzialmente riformato la decisione di condanna resa dal Tribunale di Pescara  
nei confronti dello Iezzi in ordine a delitti di bancarotta.

La Corte abruzzese ebbe ad assolvere lo Iezzi dal delitto di bancarotta per  
appropriazione dei materiali di consumo ed a confermare l'affermazione di  
penale responsabilità in ordine ai residui fatti di bancarotta per distrazione e  
documentale sull'osservazione che gli elementi probatori acquisiti in atti  
supportavano adeguatamente la soluzione adottata dal Tribunale.

Avverso la sentenza resa dalla Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione  
il difensore fiduciario dell'imputato Fabrizio Iezzi rilevando i seguenti vizi di  
legittimità:

concorrevano violazione di legge comportante nullità poiché la sentenza  
impugnata non sottoscritta dal Consigliere, indicato in epigrafe siccome  
estensore, ma dal solo Presidente indicato nella medesima epigrafe siccome  
mero relatore;

concorrevano vizio di motivazione in ordine al fatto distrattivo afferente il saldo  
positivo esistente sul conto corrente sociale poiché la conclusione che fu esso  
imputato a sottrarre detto importo confligge con la presenza di altro  
coamministratore e con il difetto di prova circa i prelievi;

inoltre tale conclusione confligge con la pur accertata circostanza che la società  
anche dopo l'interruzione della tenuta delle scritture contabili tuttavia proseguì



l'esercizio dell'impresa, sicché si doveva tener conto anche dei movimenti intervenuti dopo il 30.6.2006 sul conto sociale invece non accertati dalla Corte;

concorrevano vizio motivazionale anche in relazione alla ritenuta distrazione dei pagamenti effettuati dalla cliente Pavone poiché mera congettura l'opinione che egli incassò a suo pro gli assegni consegnati in pagamento da detta cliente senza un'analisi dei movimenti in conto corrente sociale successivi al 30.6.2006;

concorrevano vizio di motivazione anche in relazione al delitto di bancarotta documentale poiché non era stato tenuto conto che il mancato ritiro delle scritture contabili detenute dal commercialista della società, rinunziate all'incarico, era stato determinato dalla condotta del socio coamministratore, assolto dal Tribunale, e della circostanza che in effetto la società doveva solamente concludere alcuni dei lavori in atto prima di cessare in effetto ogni attività e così il venir meno dell'obbligo contabile;

concorrevano, infine, vizio di motivazione in punto minima riduzione della pena inflitta nonostante l'assoluzione da fatto di bancarotta distruttiva di maggior rilevanza economica.

All'odierna udienza pubblica compariva il difensore dell'imputato, che instava per l'accoglimento del ricorso, mentre anche il P.G. concludeva per l'inammissibilità.

### **Ritenuto in diritto**

L'impugnazione sviluppata dallo Iezzi s'appalesa priva di fondamento giuridico.

Il primo mezzo di censura afferente la nullità della sentenza per omessa sottoscrizione da parte dell'estensore s'appalesa manifestamente infondato.

Difatti la sentenza risulta firmata dal Presidente con la specifica precisazione che ne era pure l'estensore.

La segnalazione in rubrica che indicava siccome estensore altro Consigliere appare mero errore materiale, posto che nella medesima rubrica il Presidente figura indicato siccome relatore.

Dunque il cenno apposto immediatamente sopra la sottoscrizione che il Presidente ne era pure l'estensore, in quanto coerente con l'indicazione che ne fu il relatore, palesa la natura propria d'errore materiale della discrasia sulla quale l'impugnante costruisce inesistente nullità della sentenza.

Con relazione alla seconda censura centrata sul vizio di motivazione circa la ritenuta responsabilità in ordine alla sottrazione dell'attivo in conto corrente sociale, la stessa s'appalesa priva di fondamento.

Difatti l'osservazione critica si fonda sulla riproposta circostanza che la società rimase in attività anche dopo il 30.6.2006 sino al fallimento, intervenuto nell'agosto 2007, sicché dovevano essere esaminati i movimenti del conto corrente sociale avvenuti in detto periodo.

In effetto la Corte abruzzese ha esaminato detto profilo fattuale della questione, in quanto già rilevato con i motivi di gravame, e posto in evidenza come i movimenti presenti nel conto corrente sociale in detto periodo erano privi di giustificazione; giustificazione che l'imprenditore doveva fornire in causa.

La Corte di merito ha così sottolineato come lo Iezzi, gravato dall'onere di giustificare i prelievi dal conto corrente sociale in assenza di scrittura contabile utile al riguardo, non ebbe a fornirla nel corso del procedimento, sicché si configurava il contestato delitto di bancarotta.

A fronte di questa valida argomentazione, lo Iezzi si limita ad osservare come non fosse il solo a poter operare sul conto, ma non muove contestazione all'accertamento del Tribunale che era egli a gestire in via esclusiva la società, limitandosi il socio coamministratore ad occuparsi della parte tecnico-organizzativa dei lavori.

Inoltre l'impugnante asserisce che la Corte non ha considerato il dato dei movimenti, successivi al 30.6.2006, mentre un tanto risulta puntualmente fatto dai Giudici d'appello.

La Corte territoriale poi ha dedotto la penale responsabilità dello Iezzi in ordine ai pagamenti operati dalla Pavone sulla constatazione – fatto riferito dal curatore





- che i titoli, consegnati da detta cliente, non risultano versati nel conto corrente della società.

A fronte di detto puntuale accertamento l'impugnante s'è limitato a dedurre la mancata considerazione dei movimenti effettuati sul conto corrente, mentre la Corte di L'Aquila aveva specificatamente osservato come i titoli Pavone non risultavano versati su detti conti, sicché l'incapacità dello Iezzi di documentare l'errore fattuale commesso dalla Corte comportante travisamento della prova palesa l'infondatezza della censura.

Anche il mezzo d'impugnazione centrato sulla mala valutazione della circostanza che le scritture contabili non furono ritirate dal commercialista della società, che aveva rimesso l'incarico professionale, per ostruzionismo opposto dal socio coamministratore, assolto dal Tribunale, appare infondato.

Difatti l'imputazione non tanto riguarda le scritture ante 30.6.2006 quanto quelle da tenersi nel periodo successivo, avendo pacificamente la società continuato ad operare.

Quindi se anche fosse vero l'asserto difensivo circa l'ostruzionismo posto in essere dal socio che non consentiva di ritirare le scritture, tuttavia nulla impediva allo Iezzi, come visto fattualmente amministratore unico della società ancora operante, d'impostare nuove scritture per documentare, siccome dovuto, l'andamento economico della società.

Quindi la giustificazione asseritamente non valutata dalla Corte di merito non appare rilevante, poiché fu scelta dello Iezzi di continuare comunque l'attività sociale senza documentarla, come imposto da specifica norma di legge, siccome ricordato dai Giudici di merito.

Generica s'appalesa, infine, la critica portata alla tassazione della pena, poiché la Corte ha operata riduzione in misura modesta nonostante l'assoluzione dell'imputato dal fatto di bancarotta di maggior rilevanza economica.

Difatti lo Iezzi si limita ad esporre la sua opinione circa il rilievo economico dell'imputazione, dalla quale venne prosciolto, trascurando il ragionamento in

effetto esposto dalla Corte aquilana per quantificare la pena ovvero prossimità al limite edittale minimo ed aumento per l'aggravante dei più fatti di bancarotta in ragione del numero degli stessi.

Con tale argomentazione l'impugnante non si confronta, consegue la genericità della sua censura.

Al rigetto segue, ex 616 cod. proc. pen., la condanna dello Iezzi al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 22 giugno 2016.